

**ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento di Pistoia**

Via Baroni, 18 - 51100 - Pistoia

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PT.01.11.22/1.162** del a mezzo: PEC

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione  
Ambientale Strategica  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
c.a Carla Chiodini

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico" per la discarica ubicata nel Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti ubicato in Via Gabbellini, snc, in Comune di Serravalle Pistoiese (PT) Proponente: Herambiente S.p.a. Trasmissione parere su integrazioni volontarie

Con riferimento alla pratica in oggetto si trasmette l'allegato contribuito.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

## CONTRIBUTO PER CONFERENZA DI SERVIZI O CONTESTO ASSIMILABILE

Classificazione PT.01.11.22/1.162

**OGGETTO:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico” per la discarica ubicata nel Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti ubicato in Via Gabbellini, snc, in Comune di Serravalle Pistoiese (PT) Proponente: Herambiente S.p.a.

### PREMESSA PROCEDIMENTALE

Questo contributo viene prodotto nell'ambito di quanto indicato al rigo 118-c della Carta dei Servizi ARPAT di cui alla Del. C.R.T. n° 9 del 30.01.2013.

### ELEMENTI DOCUMENTALI CONSIDERATI NELL'OCCASIONE

Documentazione integrativa volontaria a seguito della Cds 20/09/2023.

### PREMESSA

Nell'ambito della valutazione della documentazione presentata, ci siamo posti alcune domande relative all'impianto di trattamento del percolato, che potrebbero esulare dal presente procedimento. Come di seguito specificato al punto denominato “AIA – Relazione Tecnica IPPC”, avremmo necessità di approfondire la questione relativa alla necessità o meno dell'impianto di trattamento dei percolati di essere assoggettato ad AIA per la categoria 5.3. In attesa che l'AC definisca il procedimento in cui si possa affrontare tale argomento, si coglie l'occasione per condividere le nostre riflessioni a riguardo:

### AIA – RELAZIONE TECNICA IPPC

Nel documento “Relazione Tecnica IPPC Rev.0 del 15/11/2022” presentato, Herambiente afferma che nell'installazione è presente, oltre all'impianto di discarica autorizzato come attività IPPC di cui al punto 5.4 (allegato VIII Parte II D.lgs. 152/06), un'attività di depurazione di rifiuti liquidi non pericolosi che non rientra nella normativa IPPC.

*In particolare, afferma che: “L'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi ... è autorizzato al trattamento del percolato e delle acque chiare delle fosse biologiche dei servizi igienici, oltre che in conto terzi per la depurazione di rifiuti liquidi non pericolosi. Esso consta di un impianto di trattamento chimico-fisico, associato ad un impianto biologico di finissaggio. Il limite di portata oraria del rifiuto liquido trattabile può variare in funzione delle caratteristiche del liquido trattato fino ad un massimo di 6 m<sup>3</sup>/h, purché si rispettino i limiti dei valori dei parametri di controllo per l'acqua di scarico in acque superficiali.*

*L'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi ha una capacità tecnica indicativa di circa 144 m<sup>3</sup>/giorno, può lavorare liquidi in quantità non limitata se non per l'obbligo di rispettare i limiti fissati per gli inquinanti presenti nell'acqua di scarico, che è convogliata in acque superficiali. Il quantitativo massimo trattabile di rifiuti in conto terzi è di 44 m<sup>3</sup>/die (44 t/die). La massima capacità di stoccaggio di rifiuti in conto terzi è 400 m<sup>3</sup> (400 t)”*

Attualmente tale impianto è autorizzato con riferimento alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e

gestito secondo quanto riportato nel Piano di Gestione Operativa (Ordinanza Provincia di Pistoia n. 1122/2013). Tale impianto è stato inoltre escluso dal calendario di presentazione dei riesami per le installazioni aventi come attività principale il trattamento rifiuti con autorizzazione integrata ambientale (AIA), con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili stabilite con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 della COMMISSIONE, dal momento che la capacità di smaltimento di rifiuti liquidi conto terzi autorizzata risulta inferiore a 50 Mg al giorno (Decreto Regione Toscana 20353/2019).

Al riguardo preme mettere in evidenza che la soglia di 50 Mg/giorno a cui si fa riferimento al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII Parte II D.lgs. 152/06 è riferita alla capacità produttiva dell'installazione nel suo complesso. Quindi visto che già attualmente l'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti e che ha una potenzialità di 144 Mg/giorno, il limite di 44 Mg/giorno per lo smaltimento dei rifiuti in conto terzi dovrebbe diventare non solo un limite prescrittivo ma anche un limite di tipo fisico che deve essere reso attuabile e verificabile in ogni momento.

Si fa inoltre presente che nel Verbale della riunione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (05/10/2015) è riportato quanto segue: *“L'ing. Franzese, della Regione Lazio, sottopone all'esame del tavolo una questione relativa alla procedura autorizzativa per gli impianti di trattamento del percolato di discarica. In particolare, si chiede quali siano i casi per i quali un impianto destinato esclusivamente al trattamento di percolato di discarica possa essere autorizzato non come un impianto per “rifiuti liquidi” ma come un impianto che tratta “reflui”. Il tavolo concorda sul fatto che nel caso in cui il percolato sia conferito all'impianto di trattamento tramite condotta, questo debba connotarsi quale impianto di trattamento di reflui se si tratta dell'unico refluo trattato, in caso contrario il trattamento è soggetto ad AIA in quanto ricadente nella categoria 6.11”.* Quindi:

- se l'impianto tratta solo il percolato della discarica e questo arriva tramite condotta allora l'impianto di trattamento e la discarica potrebbero essere considerati facenti parte di una medesima installazione (refluo trattato a piè di fabbrica);
- se l'impianto tratta il percolato della discarica e i rifiuti liquidi di terzi che arrivano tramite condotta allora l'impianto è considerato un'attività IPPC 6.11;
- se l'impianto tratta il percolato di discarica e i rifiuti di terzi che arrivano con mezzi di trasporto l'impianto è AIA categoria 5.3.

## CONTRIBUTO SULLE INTEGRAZIONI

### PREMESSA FATTUALE

Come avuto modo di chiarire nel corso della precedente conferenza dei servizi, sebbene l'oggetto del PAUR sia definito come “Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico”, in realtà all'interno della documentazione AIA vengono richieste le seguenti modifiche che influiscono poi sulla gestione:

- 1) Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo piano di gestione delle terre e rocce da scavo (e aspetti relativi alla valutazione della produzione di biogas)
- 2) Modifica criteri di ammissibilità e gestione settori sottocategorie

- a. Modifica del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e introduzione del parametro GB 21 per la verifica della stabilità biologica dei rifiuti pericolosi.
  - b. Modifica suddivisione settori sottocategorie e modalità gestionali di separazione.
- 3) Modifiche ai piani di gestione operativa e post-operativa e al piano di monitoraggio sorveglianza e controllo.

### VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI VOLONTARIE

Rispetto al precedente parere, con riferimento alle integrazioni volontarie rimaneva da valutare i seguenti aspetti:

Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo piano di gestione delle terre e rocce da scavo (e aspetti relativi alla valutazione della produzione di biogas aspetti relativi alla captazione)

#### **Terre e Rocce da scavo**

##### *Documentazione esaminata*

- Allegato RT 1.1 – Piano di gestione operativa rev.01 del 25.09.2023

Nella documentazione esaminata al paragrafo C.8 “Gestione delle terre e rocce da scavo” il proponente specifica che all’interno del perimetro della discarica verrà allestita un’area dedicata allo stoccaggio provvisorio delle terre provenienti dagli interventi di predisposizione dei singoli lotti, terre che saranno gestite in modo da garantire:

- una riserva di terre per situazioni di emergenza;
- uno stoccaggio provvisorio, quando la tempistica di scavo per la realizzazione di un lotto non coincide con i tempi di riutilizzo delle terre stesse;
- uno stoccaggio provvisorio del quantitativo di terra necessario alla ricopertura della superficie dei lotti;
- uno stoccaggio di terra necessaria per la riprofilatura da effettuarsi in seguito a fenomeni di assestamento della superficie della discarica nel periodo di post-gestione;

La gestione di tali terre avverrà in conformità al “Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo”.

Viene inoltre specificato che tali terre potranno anche essere gestite come rifiuto nel caso di non rispetto di una delle condizioni per poterle gestire come sottoprodotto e/o in tutte quelle situazioni nelle quali il produttore abbia la volontà o l’obbligo di disfarsene.

In questo caso il deposito temporaneo sarà allestito esclusivamente in aree protette su corpo discarica ed effettuato in modo da non produrre impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute umana.

Il rifiuto potrà essere smaltito nella discarica interna all’impianto secondo le autorizzazioni

vigenti oppure potrà essere conferito ad un impianto esterno di recupero o smaltimento autorizzato.

## **Parere favorevole**

### Aspetti relativi alla valutazione della produzione di biogas e alla captazione

La ditta conferma che la rete di captazione del biogas sarà estesa ed adeguata all'ampliamento previsto, e anche questo viene ulteriormente confermato dalla valutazione di dettaglio presentata in risposta al Settore autorizzazione della Regione. Viene ben esplicitata la non necessità di aggiornamento della valutazione di rischio su cui si concorda.

Si ritiene di poter esprimere in questa fase **parere favorevole**.

### Modifica criteri di ammissibilità e gestione settori sottocategorie

- a. Modifica del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e introduzione del parametro GB 21 per la verifica della stabilità biologica dei rifiuti pericolosi.

Come già esplicitato nel precedente parere, non si ritiene siano emerse novità rispetto a quanto valutato in apposito procedimento di VIA del 2022, nel quale era emersa incertezza sull'interpretazione normativa. **Si ritiene comunque che l'interpretazione fornita dal Settore autorizzazioni ambientali della Regione sia condivisibile nell'espressione del parere negativo alla deroga del parametro DOC per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi**

- b. Modifica suddivisione settori sottocategorie e modalità gestionali di separazione.

### Modifiche al PGO derivanti dai suddetti punti e in risposta alle richieste della Regione Toscana

**Si concorda con quanto prescritto dal Settore autorizzazioni ambientali della Regione.**

Si conferma il parere positivo sul PMeC presentato, che come già detto nel precedente parere **è conforme alle modifiche valutate a partire dal 2021, data di approvazione dell'ultima versione.**

Pistoia 17/11/2023

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993